

Comune di Bioggio
Cancelleria comunale

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

01.35F

luglio 2019



Il Municipio di Bioggio, richiamati

- gli artt. 107 lett. b) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- l'art. 119 del Regolamento organico comunale;
- la RM no. 1105 del 15.07.2019;

ordina

Art 1. Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre "*Aedes albopictus*", insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice.

La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

Art 2. Principio e responsabilità del Comune

- ¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.
- ² Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificamente individuati.

Art 3. Obblighi e responsabilità

- ¹ Sul territorio giurisdizionale del Comune è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, ecc.) in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea.
- ² La cittadinanza dovrà provvedere a prevenire la formazione di residui d'acqua stagnante, anche temporanea e in particolare:
 - non devono essere abbandonati e/o depositati oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
 - deve essere vuotato settimanalmente o capovolto qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, abbeveratoi per animali, annaffiatori e simili), onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
 - devono essere vuotati settimanalmente i sottovasi portafiori;
 - devono essere coperti ermeticamente con zanzariere i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi, e simili);
 - devono essere vuotati e/o cambiati frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. In caso di utilizzo di fiori finti i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi favorendo la fuori uscita di acqua piovana.
- ³ Per tutti gli amministratori, condomini, proprietari o detentori di immobili:
 - è obbligatoria la disinfestazione preventiva larvicida nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili, autorimesse, lavanderie, locali tecnici e aree esterne di pertinenza, programmando cicli regolari di trattamento a partire da aprile sino alla fine di novembre o secondo indicazioni delle autorità preposte;
 - è obbligatorio il taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;



- si devono evitare ristagni d'acqua occasionali e di acque meteoriche o temporanee.
- 4 I giardinieri responsabili della manutenzione dei giardini delle proprietà private:
- devono curare tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee di acqua stagnante;
 - in caso di manifesta presenza di zanzare sono obbligati a procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.
- 5 I responsabili dei cantieri fissi e mobili:
- sono obbligati a prestare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
 - sono obbligati a coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi, benne, plastiche e simili);
 - con la manifesta presenza di zanzare nelle aree interessate dall'attività, a partire da aprile sino al mese di novembre, sono obbligati a procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.
- 6 In caso di inadempienza a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente, tramite i propri collaboratori designati e conformemente alla presente ordinanza, a vuotare, rimuovere e/o coprire i casi oggettivamente più evidenti di recipienti inappropriati, sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.
- 7 Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capacità superiore a 200 litri.
- 8 Non sono pericolose le acque in movimento (corsi d'acqua), ampi specchi d'acqua (stagni o biotopi) e le piscine d'acqua clorata.

Art 4. Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

Art 5. Provvedimenti


- 1 Il Municipio direttamente, per il tramite della Polizia intercomunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.
- 2 Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia intercomunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
- 3 E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.


Art 6. Pubblicazione ed entrata in vigore

- 1 La presente ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato. La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni; durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
- 2 La presente ordinanza è pubblicata dal 19.07.2019 al 13.09.2019.

Per il Municipio

Il sindaco:


Eolo Alberti



Il segretario:


Massimo Perlasca